

Imposta sul valore aggiunto all'importazione di animali domestici

Edizione 2007

Valevole: 01.05.2007 al 31.12.2009

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Monbijoustrasse 40
3003 Berna

sekretariat.ozd-mehrwertsteuer@ezv.admin.ch
www.ezv.admin.ch



INDICE

1	Osservazioni preliminari	3
2	Generalità concernenti la procedura di imposizione	3
3	Prescrizioni veterinarie	3
4	Importazione definitiva di animali domestici	3
4.1	Dichiarazione doganale per immissione in libera pratica	3
4.2	Prescrizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto	3
4.2.1	Importazione da parte di privati nel traffico turistico	3
4.2.2	Importazione da parte di venditori esteri nel traffico turistico	3
4.2.3	Altre importazioni (traffico delle merci commerciabili)	4
5	Importazione temporanea di animali domestici	4
5.1	Importazione di animali domestici che accompagnano un viaggiatore domiciliato all'estero	4
5.2	Importazione per l'accoppiamento	4
5.3	Importazione per lavori	4
5.3.1	Impiego da parte di una persona domiciliata in Svizzera	4
5.3.2	Impiego da parte di una persona domiciliata all'estero	4
5.4	Importazione per il trattamento veterinario	5
5.4.1	il veterinario o la clinica veterinaria non pagano l'imposta sulle prestazioni da loro eseguite in Svizzera poiché l'animale domestico viene esportato.	5
5.4.2	altro	5
5.5	Importazione per l'addestramento, l'allenamento, l'istruzione o l'allevamento	5
5.6	Importazione per partecipare a manifestazioni sportive, esposizioni, presentazioni o spettacoli	5
5.6.1	L'organizzatore svizzero paga una controprestazione per la partecipazione dell'animale domestico	5
5.6.2	Altro	5
6	Esportazione temporanea di animali domestici	6
6.1	Esportazione di animali domestici che accompagnano un viaggiatore domiciliato in Svizzera	6
6.2	Esportazione per l'accoppiamento, l'allevamento, l'addestramento, l'istruzione, l'allenamento o il trattamento veterinario	6
6.3	Esportazione per lavori	6
6.4	Esportazione per partecipare a manifestazioni sportive, esposizioni, presentazioni o spettacoli	6
7	Disposizioni penali	6

1 Osservazioni preliminari

La presente cifra entra nei particolari dell'IVA per quanto concerne il trasporto di animali domestici attraverso la linea doganale. Essa è da considerarsi un complemento alle informazioni sul trattamento doganale di animali domestici che si trovano in Internet sul sito dell'Amministrazione federale delle dogane all'indirizzo www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/index.html?lang=it.

Per animali domestici s'intendono i cani, i gatti, i porcellini d'India, i criceti, i canarini, i pesci da acquario, i conigli nani, i conigli, le tartarughe, i pappagalli, i serpenti e simili. Non è tuttavia considerato tale il bestiame (cavalli, asini, muli, manzi, pecore, capre e maiali), che non è contemplato nel presente foglio informativo.

2 Generalità concernenti la procedura di imposizione

La legislazione doganale svizzera si fonda sul principio di autotassazione, secondo il quale il viaggiatore, risp. la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è tenuto a condurre gli animali domestici portati seco all'ufficio doganale d'entrata o d'uscita e a denunciarli per l'imposizione. Occorre inoltre indicare il motivo dell'importazione o dell'esportazione.

3 Prescrizioni veterinarie

Le prescrizioni veterinarie devono essere osservate per ogni importazione ed esportazione di animali domestici. A tal riguardo si rinvia al volantino 18.57 menzionato all'inizio. L'ufficio federale di veterinaria (Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna, tel. +41 (0)31 323 30 33 / fax +41 (0)31 323 85 70 / E-Mail info@bvet.admin.ch / Homepage www.bvet.admin.ch) rilascia informazioni particolareggiate in merito alle prescrizioni veterinarie nonché ad eventuali obblighi di presentazione di un permesso d'importazione, ai divieti (orecchie mozzate/code recise) o alle disposizioni sulla conservazione delle specie (CITES) concernenti l'importazione e l'esportazione di animali domestici.

4 Importazione definitiva di animali domestici

4.1 Dichiarazione doganale per immissione in libera pratica

Per ogni animale domestico importato occorre chiedere l'immissione in libera pratica presso l'ufficio d'entrata.

4.2 Prescrizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto

4.2.1 Importazione da parte di privati nel traffico turistico.

L'importazione di un animale domestico soggiace all'IVA. Essa ascende al 7,6% del prezzo d'acquisto che il privato deve pagare al venditore estero.

Se la persona ha ricevuto l'animale domestico gratuitamente, l'IVA viene calcolata sul valore di mercato. Per valore di mercato s'intende tutto ciò che una persona svizzera indipendente, allo stadio dell'importazione, dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel paese di provenienza dell'animale domestico al momento in cui insorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ottenere il medesimo animale.

4.2.2 Importazione da parte di venditori esteri nel traffico turistico

L'importazione di un animale domestico soggiace all'IVA. Essa ascende al 7,6% del prezzo che il venditore spera di realizzare.

4.2.3 Altre importazioni (traffico delle merci commerciabili)

L'importazione di un animale domestico soggiace all'IVA. Essa ascende al 7,6% del prezzo di vendita, risp. del valore di mercato. Per valore di mercato s'intende tutto ciò che una persona svizzera indipendente, allo stadio dell'importazione, dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel paese di provenienza dell'animale domestico al momento in cui insorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ottenere il medesimo animale. In tale prezzo, risp. valore vanno incluse le spese di trasporto, di assicurazione e di sdoganamento sino al primo luogo di destinazione in Svizzera, sempreché non siano già comprese. Con il termine primo luogo di destinazione si intende il luogo in cui l'animale è da trasportare al momento dell'insorgere del credito fiscale.

5 Importazione temporanea di animali domestici

5.1 Importazione di animali domestici che accompagnano un viaggiatore domiciliato all'estero

Un animale domestico che accompagna in Svizzera un viaggiatore domiciliato all'estero (vacanze, soggiorni di breve durata, transito, passeggiate, ecc.) è ammesso senza formalità doganali e in franchigia di tributi.

5.2 Importazione per l'accoppiamento

L'animale domestico viene importato temporaneamente a scopo di riproduzione (accoppiamento). All'atto dell'importazione occorre fare richiesta, presso l'ufficio doganale d'entrata, del regime doganale di ammissione temporanea. Per tale regime l'IVA viene imposta con obbligo di pagamento condizionato, all'aliquota del 7,6% sul valore di mercato (si veda cifra 4.2).

Se l'animale domestico è riportato fuori dal territorio doganale entro il termine stabilito e se il regime doganale di ammissione temporanea è concluso regolarmente, i costi per l'uso dell'animale (p.es. accoppiamento) soggiacciono all'IVA all'aliquota del 7,6%. Se per l'impiego non viene pagato nessun compenso o esso viene corrisposto in una forma diversa dalla prestazione pecuniaria, l'IVA è calcolata sull'importo che un terzo indipendente avrebbe dovuto pagare per l'uso.

Se il regime doganale di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, l'imposta all'importazione diventa esigibile e è devoluta al fisco (7,6% del valore di mercato).

5.3 Importazione per lavori

5.3.1 Impiego da parte di una persona domiciliata in Svizzera

Se un animale domestico viene importato nel territorio doganale per essere temporaneamente impiegato come animale da lavoro (p.es. animale da traino, cane da difesa, cane poliziotto, cane per non vedenti, ecc.), all'atto dell'importazione occorre fare richiesta, presso l'ufficio doganale d'entrata, del regime doganale di ammissione temporanea.

In relazione al regime doganale e all'IVA per l'impiego dell'animale domestico fa stato quanto menzionato alla cifra 5.2.

5.3.2 Impiego da parte di una persona domiciliata all'estero

Un animale domestico importato da una persona domiciliata all'estero e da essa utilizzato come animale da lavoro è ammesso senza formalità doganali e in franchigia di tributi.

5.4 Importazione per il trattamento veterinario

5.4.1 Il veterinario o la clinica veterinaria non pagano l'imposta sulle prestazioni da loro eseguite in Svizzera poiché l'animale domestico viene esportato.

In Svizzera il trattamento veterinario è esonerato dall'IVA se l'animale domestico viene riesportato e ciò può essere comprovato con un documento doganale. All'importazione il detentore dell'animale o il suo rappresentante deve quindi richiedere per l'animale domestico il regime doganale d'ammissione temporanea. Se l'animale domestico è riportato fuori dal territorio doganale entro il termine stabilito e se il regime di ammissione temporanea è concluso regolarmente, il veterinario o la clinica veterinaria possono documentare l'esportazione con i documenti doganali emessi nell'ambito di tale regime doganale.

Per quanto concerne le disposizioni procedurali si rinvia alla cifra 5.2.

5.4.2 Altro

Un animale domestico importato temporaneamente per il trattamento presso un veterinario o una clinica veterinaria è ammesso senza formalità doganali e in franchigia di tributi.

5.5 Importazione per l'addestramento, l'allenamento, l'istruzione o l'allevamento

Un animale domestico importato temporaneamente per l'addestramento, l'allenamento, l'istruzione o l'allevamento è ammesso senza formalità doganali e in franchigia di tributi.

Se per contro le prestazioni eseguite in Svizzera sono esonerate dall'imposta a causa dell'esportazione, il detentore dell'animale o il suo rappresentante devono chiedere il regime doganale d'ammissione temporanea (si veda cifra 5.4).

5.6 Importazione per partecipare a manifestazioni sportive, esposizioni, presentazioni o spettacoli

5.6.1 L'organizzatore svizzero paga una controprestazione per la partecipazione dell'animale domestico

All'atto dell'importazione dell'animale domestico occorre fare richiesta, presso l'ufficio doganale d'entrata, del regime doganale di ammissione temporanea. Per tale regime l'IVA viene imposta con obbligo di pagamento condizionato all'aliquota del 7,6%,

Se l'animale domestico è riportato fuori dal territorio doganale entro il termine stabilito e se il regime di ammissione temporanea è concluso regolarmente, soggiacciono all'IVA all'aliquota del 7,6% i costi pagati dall'organizzatore.

Per quanto concerne le disposizioni procedurali si rinvia alla cifra 5.2.

5.6.2 Altro

L'animale domestico importato temporaneamente per partecipare a manifestazioni sportive, esposizioni, presentazioni o spettacoli è ammesso senza formalità doganali e in franchigia di tributi.

6 Esportazione temporanea di animali domestici

6.1 Esportazione di animali domestici che accompagnano un viaggiatore domiciliato in Svizzera

Un animale domestico che accompagna all'estero un viaggiatore domiciliato in Svizzera (vacanze, soggiorni di breve durata, passeggiate, ecc.) è ammesso all'esportazione senza formalità doganali.

All'atto della reimportazione l'animale è esonerato dall'imposta.

Se in occasione di un controllo l'ufficio doganale d'entrata dubita che l'animale domestico sia stato a suo tempo esportato dalla Svizzera, esso può chiedere al viaggiatore di comprovare la provenienza dell'animale.

6.2 Esportazione per l'accoppiamento, l'allevamento, l'addestramento, l'istruzione, l'allenamento o il trattamento veterinario

Se un animale domestico svizzero viene esportato temporaneamente da un privato per l'accoppiamento, l'allevamento, l'addestramento, l'istruzione, l'allenamento o il trattamento veterinario, occorre chiedere il regime di ammissione temporanea.

All'atto della reimportazione dell'animale domestico il regime di ammissione temporanea deve essere concluso regolarmente. Le spese per l'accoppiamento, l'addestramento, l'istruzione, l'allenamento o il trattamento veterinario soggiacciono all'IVA. Una parte della base di calcolo dell'IVA costituisce anche il risarcimento dei costi per la pensione dell'animale. L'imposta ascende al 7,6%.

6.3 Esportazione per lavori

Un animale domestico esportato temporaneamente per lavoro è ammesso all'esportazione senza formalità doganali. All'atto della reimportazione esso è esonerato dall'imposta (si veda cifra 6.1).

6.4 Esportazione per partecipare a manifestazioni sportive, esposizioni, presentazioni o spettacoli

Un animale domestico esportato temporaneamente per partecipare a manifestazioni sportive, esposizioni, presentazioni o spettacoli è ammesso all'esportazione senza formalità doganali. All'atto della reimportazione esso è esonerato dall'imposta (si veda cifra 6.1).

7 Disposizioni penali

Chiunque non denunci un animale domestico per lo sdoganamento, risp. sottaccia il motivo effettivo dell'importazione o dell'esportazione, si rende colpevole di un'infrazione alla Legge federale sulle dogane e alla LIVA.